



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL C.U.G. - COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il Presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito indicato come C.U.G., istituito ai sensi dall'art.57 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art.21 della L. 4/11/2010 n.183.

ART. 2

(Costituzione, composizione, durata)

1. Il C.U.G. ha sede presso il Comune di Poggibonsi ed esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale garantita dall'Amministrazione.
2. Il C.U.G. è unico ed esplica la propria attività nei confronti di tutto il personale dipendente, dirigente e non dirigente.
3. Il C.U.G. ha composizione paritetica ed é formato da componenti designate da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e la rappresentanza di tutto il personale.
4. Il Comitato è nominato con determinazione dal Responsabile della Gestione Risorse Umane che, nell'individuazione dei componenti, deve tenere conto dei seguenti requisiti:
 - adeguate conoscenze delle materie di competenza del C.U.G.;
 - adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e/o del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
 - adeguate attitudini personali, motivazionali e relazionali.
5. Con analoga modalità sono individuati i componenti supplenti, che potranno partecipare alle riunioni del C.U.G. solo in caso di assenza o impedimenti dei rispettivi titolari.
6. Il Presidente è scelto tra i soggetti designanti dall'Amministrazione Comunale e deve possedere, oltre ai requisiti di cui al precedente punto 4, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.

7. Il Presidente del C.U.G. individua all'interno del Comitato un dipendente chiamato ad assolvere le funzioni di Segretario.
8. Il C.U.G. è da intendersi costituito e può comunque operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.
9. Il Comitato Unico di Garanzia dura in carica per quattro anni dalla data di nomina e comunque fino alla costituzione del nuovo comitato.
10. I componenti del C.U.G. possono essere rinnovati in carica per una sola volta.

ART. 3 **(Compiti)**

1. Al C.U.G. sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle attività della Pubblica Amministrazione, volti al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica verso i lavoratori, conformemente a quanto disposto dall'art.57, c.4 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.21, c.1, l.c) della L. 183/2010.

2. Nello specifico il Comitato Unico di Garanzia può:

- a) predisporre piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- b) proporre azioni sui temi che rientrano nelle proprie competenze ai fini della contrattazione integrativa;
- c) proporre iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone;
- d) proporre azioni atte a favorire le condizioni di benessere lavorativo;
- e) proporre azioni positive, interventi e progetti quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire e rimuovere situazioni di discriminazione e violenze sessuali morali o psicologiche;
- f) fornire pareri consultivi su progetti di riorganizzazione, su piani di formazione del personale, su orari di lavoro, sulle forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione, sui criteri di valutazione del personale, sulla contrattazione integrativa per i temi che rientrano nelle proprie competenze;
- g) svolgere attività di verifica:
 - sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
 - sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e di prevenzione del disagio lavorativo;
 - sulla assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro;

3. Il C.U.G. inoltre promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

4. Il C.U.G. opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'ente e riferisce annualmente a mezzo di apposita relazione, entro il 30 marzo di ogni anno, ai vertici politici ed amministrativi in ordine alla situazione del personale riferita all'anno precedente riguardo all'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.

ART. 4 **(Funzionamento)**

1. Il C.U.G. opera nel rispetto delle linee guida sulle modalità di funzionamento emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione di quanto disposto dall'art.57, c.4 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.21, c.1, l.c) della L.183/2010.
2. Il Comitato si riunisce almeno due volte nel corso dell'anno e comunque ogniqualvolta è ritenuto necessario.
3. Le sedute del Comitato sono valide purché alla riunione intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente in forma scritta o con altro mezzo atto a garantire la ricevibilità della comunicazione, almeno 24 ore prima della seduta.
5. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente anche sulla base delle eventuali segnalazioni dei componenti.
6. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione, é cura del componente effettivo comunicare tempestivamente la sua assenza al Presidente il quale provvede alla convocazione del supplente designato.
7. Le decisioni in merito agli argomenti trattati sono poste ai voti dal Presidente e sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.
8. Ai lavori del Comitato potranno essere ammessi dal Presidente, ove ritenuto necessario dallo stesso Comitato e senza diritto di voto, soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi o dirigenziali ed esperti.
9. Delle sedute del Comitato viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Gli originali dei verbali sono conservati dall'Ufficio Personale e trasmessi in copia a tutti i componenti.
10. Il C.U.G. è automaticamente sciolto quando, convocato per quattro volte consecutive, non raggiunge la *quorum* richiesto per la validità delle sedute.
11. I componenti del C.U.G. che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con provvedimento dello stesso Comitato.
12. Qualora un componente venga a mancare per dimissioni o decadenza, subentra quale componente effettivo il sostituto individuato ovvero, ove non presente, il Comitato è integrato con le stesse modalità utilizzate per la costituzione, dal soggetto competente alla nomina.
13. L'attività del C.U.G. è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro.
14. L'accesso ai dati del Comitato sarà consentito, a cura del Presidente, a chiunque ne abbia motivato interesse, nel rispetto della disciplina vigente in materia di accesso agli atti e di tutela dei dati personali.

ART. 5 **(Rapporti con l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali)**

1. Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 3 del presente Regolamento, formula proposte che vengono trasmesse ai soggetti abilitati alla contrattazione integrativa.
2. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal C.U.G saranno presentate all'Amministrazione e inviate per conoscenza alle OO.SS. e dovranno essere oggetto di esame nella contrattazione decentrata.
3. L'Amministrazione e le OO.SS. sono invitate a prendere in esame le proposte e gli atti elaborati dal C.U.G. ed a dare informazione sugli esiti degli stessi entro 30 giorni dalla data di trasmissione.
4. Le determinazioni dell'Amministrazione che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato devono essere motivate.

5. L'amministrazione è invitata a consultare preventivamente il C.U.G. ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro part-time, congedi, formazione, progressione di carriera ecc.).

ART. 6

(Collaborazioni e Risorse)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato Unico di Garanzia:
 - promuove indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi analoghe finalità;
 - promuove incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti;
 - si avvale della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - si avvale della collaborazione dei responsabili della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e del medico competente per lo scambio di informazioni utili nell'ottica della valutazione del rischio negli ambiti di competenza;
 - si avvale delle strutture dell'ente in relazione alle loro competenze.
2. Il C.U.G. dispone del supporto tecnico-logistico dell'Amministrazione e per l'espletamento della propria attività utilizza le risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge messe a disposizione dalla stessa amministrazione.
3. L'Amministrazione fornisce al Comitato ogni dato o informazione necessaria a garantirne l'effettiva operatività.

ART. 7

(Comunicazione)

1. Il C.U.G. pubblicizza la propria attività e le proprie decisioni utilizzando strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione e/o effettuando specifiche iniziative.
2. Le risultanze dell'attività del Comitato, la documentazione prodotta ed ogni altra informazione ritenuta utile sono pubblicati sul sito internet istituzionale nell'apposita area dedicata all'attività del C.U.G..
3. La pubblicazione del materiale è curata dal Segretario del C.U.G. che deve provvedere all'aggiornamento della suddetta area web, deputata a diffondere le informazioni, le azioni promosse ed i risultati ottenuti dal Comitato.
4. Al fine di facilitare il contatto diretto con il C.U.G. è predisposto un apposito indirizzo di posta elettronica (cug@comune.poggibonsi.si.it) a cui potrà essere trasmessa ogni comunicazione, segnalazione o richiesta.

ART. 8

(Approvazione e modifiche del presente Regolamento e rinvio alle norme)

1. Il presente Regolamento viene approvato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei/delle componenti del C.U.G. stesso ed entra in vigore nella prima seduta successiva a quella dell'adozione.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento devono essere presentate da almeno 1/3 del Comitato Unico di Garanzia.
3. Per l'approvazione delle modifiche è richiesta la maggioranza qualificata 2/3 dei/delle componenti del C.U.G.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia ed alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 *Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"*.